



Il Prefetto della Provincia di Firenze

Prot. fasc. 14173/21

VISTI gli artt. 142 e segg. d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 del Codice della Strada;

VISTO il D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito con modificazioni dalla Legge 1° agosto 2002, n. 168, recante “Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale”, che all’art. 4, così come modificato dall’art. 49 c. 5 *undecies* del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, stabilisce che sulle strade di cui all’art. 2, comma 2 C.d.S. di tipo A (autostrade) e di tipo B (strade extraurbane principali), gli Organi di Polizia stradale possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico per il rilevamento a distanza delle violazioni di cui agli artt. 142 del 148 e 176 C.d.S. e che i predetti dispositivi “possono essere altresì utilizzati o installati sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del Prefetto”;

CONSIDERATO pertanto che, a seguito della modifica introdotta dalla Legge n. 120/2020, l’autorizzazione prefettizia alla installazione di postazioni fisse per il rilevamento della velocità può essere rilasciata su tutte le tipologie di strade o su tratti di esse, a prescindere dalla presenza di elementi di caratterizzazione delle strade quali, ad esempio, banchine, spazi spartitraffico, cigli e margini stradali;

VISTA la Circolare del Ministro dell’Interno prot. n. 300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21 luglio 2017, recante “Direttiva per garantire un’azione coordinata delle Forze di Polizia per la prevenzione e il contrasto ai comportamenti che sono le principali cause di incidenti stradali”;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 in data 13 giugno 2017, concernente “Verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, modalità di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale”;

CONSIDERATO che il comma 2 del citato art. 4 della Legge n. 168/2002 dispone, tra l’altro, che il decreto prefettizio di autorizzazione alla installazione di postazioni fisse per il rilevamento della velocità debba essere adottato “sentiti gli organi di Polizia stradale competenti per il territorio e su conforme parere degli enti proprietari delle strade all’uopo individuati, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati”;

VISTO il decreto prefettizio n. 2011-005367/11 del 7 marzo 2012 con il quale venivano autorizzate le postazioni per il rilevamento automatico della velocità nel territorio dei Comuni dell’Unione Valdarno Valdisieve (Dicomano, Londa, San Godenzo e Rufina) e, in particolare, per il Comune di LONDA veniva autorizzata una postazione, sita sulla SP n. 556 al km 2+423 loc. Filipponi lato destro, dir. Londa;

VISTA l’istanza in data 22 dicembre 2022, corredata dalla documentazione di rito, con la quale il Comune di LONDA ha chiesto l’autorizzazione all’utilizzo in modalità bidirezionale della suddetta postazione;

ESAMINATA la documentazione prodotta allegata all’istanza e, in particolare, la relazione concernente i dati in ordine al tasso di incidentalità;

VISTO il parere favorevole reso a seguito del sopralluogo sulla strada interessata, effettuato dalla Polizia stradale di Firenze e pervenuto in data 8 maggio 2023;



Il Prefetto della Provincia di Firenze

VISTO il nulla-osta dell'Ente proprietario della strada Città Metropolitana prot. n. 27281 del 26 maggio 2023;

RITENUTO, pertanto, di autorizzare in modalità bidirezionale la postazione fissa per il controllo automatico della velocità da remoto sulla SP n. 556 al km 2+423 loc. Filipponi;

DECRETA

E' individuata nel territorio del Comune di LONDA la seguente strada per il posizionamento di apparecchiatura di rilevamento della velocità automatica da remoto, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito con modificazioni nella Legge 1° agosto 2002, n. 168, e dell'articolo 49 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120:

-S.P. 556 al km 2+423 Loc. Filipponi in modalità bidirezionale.

L'avviso della presenza dei dispositivi in oggetto potrà essere data con qualsiasi strumento di comunicazione disponibile (es. pannelli a messaggio variabile, idonei segnali stradali di indicazioni, etc.) e dovrà essere conforme alle norme vigenti, con particolare riguardo alle caratteristiche di segnalazione e visibilità.

E' parzialmente revocato il precedente decreto n. 2011-005367/11 del 7 marzo 2012 con riferimento alle postazioni poste nel territorio del Comune di Londa.

Il presente decreto ha validità biennale a decorrere dalla data di emissione.

Il Comando della Polizia Municipale di Londa è incaricato della esecuzione e della massima diffusione del presente provvedimento.

Firenze, 30 maggio 2023

D'Ordine del Prefetto
Il Vice Prefetto Vicario
(Pitaro)

MD